



CONDIZIONI CONTRATTUALI

SERVIZIO SPECIALISTICO DI FINANZA AGEVOLATA A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DI SVILUPPO E PROGETTUALITÀ AZIENDALI

ART. 1 Oggetto dell'appalto

La stazione appaltante affida all'operatore economico l'attività di ricerca e di studio delle norme agevolative specifiche per le esigenze dell'ente pubblico non economico Acquario Romano Srl e del suo socio di maggioranza Ordine degli Architetti di Roma in grado di offrire risposte accurate rispetto agli strumenti agevolativi disponibili a supporto delle reali esigenze di sviluppo e progettualità di aziende Pubbliche.

ART. 2 Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti all'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché di tutti i documenti di gara in particolare dell'offerta economica presentata.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART. 3 Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

ART. 4 Modalità espletamento servizio

I Servizi saranno eseguiti con la dovuta diligenza e competenza professionale secondo i termini e le modalità indicati nella Lettera di Incarico.

La stazione appaltante sarà costantemente informata in merito allo svolgimento dei Servizi e, in particolare, in relazione ad eventuali circostanze, attualmente non prevedibili, che possano influire in modo rilevante sul loro andamento. Dovrà fornire la collaborazione necessaria, o comunque utile, al corretto svolgimento dei Servizi.

L'eventuale richiesta di prestazioni di assistenza e/o consulenza ulteriori rispetto ai Servizi e/o qualunque variazione dei termini e/o delle modalità di svolgimento degli stessi dovrà costituire oggetto, anche sotto il profilo economico, di separato accordo tra le parti, formalizzato per iscritto.

La stazione appaltante prende atto che a seguito del conferimento dell'incarico professionale, avente ad oggetto lo svolgimento dei Servizi di finanza agevolata, l'operatore economico assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

ART. 5 Normativa antiriciclaggio

L'operatore economico è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a. l'identificazione di tutti i clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e la registrazione e conservazione delle informazioni relative in un apposito Archivio Unico Informatico (AUI) o in alternativa di un registro della clientela cartaceo;
- b. l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c. la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;



d. la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Antiriciclaggio, delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte del legale rappresentante dell'operatore economico e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

L'obbligo di identificazione di cui al punto a) precedente non si applica invece nei confronti di determinate categorie di soggetti indicate dall'art. 25 del Decreto Antiriciclaggio (a scopo esemplificativo: banche, intermediari finanziari, Poste Italiane S.p.A., uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato), fermo restando l'obbligo di verificare che il cliente appartenga ad una delle suddette categorie.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione il cliente dovrà fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate mentre l'operatore economico è chiamato ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, le seguenti attività:

- verificare l'identità, mediante riscontro di un valido documento d'identità della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in caso di attribuzione dell'incarico mediante delibera assembleare, del legale rappresentante) nonché verificare, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Antiriciclaggio, la relativa appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP) come definite dall'art. 1 dell'Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;
- acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica, nonché della persona giuridica cliente e del titolare effettivo della prestazione professionale;
- verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro di documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio certificazione camerale o atto pubblico) da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio.

L'omessa o tardiva identificazione comporta per il legale rappresentante di BDO l'applicazione di sanzioni penali. Resta pertanto inteso che in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche non potremo dar corso all'incarico, come previsto dall'art. 23 del Decreto Antiriciclaggio.

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda antiriciclaggio" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita debitamente compilata (per le sezioni della medesima a Voi applicabili) e firmata. Nel caso in cui nei confronti della Vostra Società sia applicabile l'obbligo di identificazione del cliente, unitamente alla scheda antiriciclaggio dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

ART. 6 Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà pagato entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura elettronica, che e nel corpo della medesima andrà indicato il CIG assegnato.

ART. 7 - Garanzie

L'appaltatore dovrà fornire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto con validità dalla data di stipula del contratto e fino al termine della durata dello stesso.